

Indicatore sintetico di costo e truffa contrattuale

Gian Piero Chieppa - maggio 2017

L'art. 640 c.p. e la truffa contrattuale

La truffa contrattuale è una forma di manifestazione del reato di truffa, e non un reato autonomo: per la sua ricorrenza devono quindi ricorrere tutti gli elementi previsti dall'art. 640 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 €

chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Nell'ambito di tale fattispecie di reato,

si ha truffa contrattuale allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione di un negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato (da ultimo Cass., n. 29853/2016).

La struttura del delitto di truffa

La truffa è un reato di relazione, che presuppone un rapporto fra due soggetti. Il soggetto attivo del reato pone in essere una condotta di artificio o raggiri, che induce in errore il soggetto passivo e lo determina a compiere una disposizione patrimoniale dannosa, grazie alla quale il soggetto attivo ottiene un ingiusto profitto.



I soggetti del reato

La truffa è un reato comune, che può essere commesso da «chiunque», ovvero da qualsiasi persona fisica: nulla osta, quindi, a che esso sia consumato da un esponente di società bancaria, finanziaria o assicurativa.

Sul versante passivo, la condotta del soggetto attivo può rivolgersi a qualsiasi persona, fisica o giuridica.

L'impreparazione e l'inesperienza finanziaria della persona offesa possono essere processualmente valorizzate quale elemento sintomatico dell'approfittamento del soggetto attivo. Si pensi al caso dell'operatore specializzato che,

minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita prodotti finanziari atipici, cosiddetti «swaps») consapevolmente tragga vantaggio per conto del terzo - istituto di credito in possesso dei titoli ovvero la società eminente delle azioni o obbligazioni - dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore (Cass., n. 49932/2016)

Per converso, una media conoscenza del mercato finanziario, desunta dalla tipologia degli investimenti solitamente operati e dalla professione svolta, può condurre a non ritenere ravvisabile una truffa contrattuale in presenza di clausole contrattuali dal tenore sufficientemente chiaro e di una formula di recesso a favore del cliente «che, pur avendo indubbiamente una struttura sofisticata, nondimeno (è) comunemente utilizzata in matematica finanziaria e non avrebbe potuto essere esplicitata diversamente» (Trib. Mantova, 24 marzo 2015, D.C. c. MONTE DEI PASCHI DI SIENA).

In altri termini, il grado di preparazione finanziaria del soggetto passivo influisce sull'accertamento processuale dell'idoneità ingannatoria della condotta incriminata, ovvero sulla necessaria «valenza causale degli artefici e raggiri» (Cass., n. 8558/2018).

La condotta incriminata

Per artefici e raggiri si deve intendere qualsiasi comportamento che ingeneri una rappresentazione alterata della realtà in capo al soggetto passivo del reato. La condotta può avere natura sia commissiva sia omissiva:

- Integra il reato di truffa contrattuale chi realizzi un'immutazione del vero attraverso comportamenti attivi. Si pensi a chi, per accreditarsi quale controparte commerciale affidabile, in un ristretto ambito temporale consegna al venditore un primo assegno regolarmente provvisto di copertura e poi altri, la cui provvista venga prelevata prima del termine fissato per il pagamento (Cass., n. 29853/2016), oppure a chi falsamente affermi l'esistenza di una circostanza falsa, determinante per la formazione del consenso della controparte, come la propria qualità di proprietario del bene oggetto di compravendita (Cass., n. 53593/2017);
- Egualmente integra truffa contrattuale l'inganno generato da un comportamento omissivo, poiché «anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggio, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo» (Cass., n. 1730/2018).

L'accento sul dovere di informazione rimanda, in via generale, all'art. 1337 c.c., secondo il quale «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

Qualsiasi disposizione di legge che preveda specifici oneri informativi in capo a una delle controparti può rendere penalmente rilevante il silenzio serbato su circostanze rilevanti per la conclusione del negozio: e ciò a maggior ragione quando la norma che impone un obbligo informativo è posta a tutela di un contraente «debole», come accade in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.

È sempre necessario che il silenzio risulti effettivamente ingannatorio e determinante sul piano del consenso e del regolamento contrattuale, da leggersi complessivamente e non alla luce di sue singole disposizioni (Cass., n. 5501/2014).

Gli effetti della condotta: l'induzione in errore, l'ingiusto profitto e l'altrui danno

La *ratio* della sanzione penale prevista per il reato di truffa sta nella tutela del patrimonio del soggetto passivo, «che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato» (Cass., n. 29853/2016) e subisce, per tale via, una diminuzione patrimoniale (Cass., n. 47421/2011 e Appello Milano, 7 marzo 2014 n. 1937, entrambe in materia di truffa contrattuale nel caso derivati del Comune di Milano).

Non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola conclusione di un negozio giuridico, se da esso non deriva una disposizione economica dannosa per il patrimonio di dimensione apprezzabile, in termini reali ed effettivi (Cass., n. 5501/2014). Conseguente irrilevanza penale, *a priori*, degli scostamenti marginali dell'ISC o del TAEG dichiarato rispetto a quelli effettivi (art. 49 comma 2 c.p.: reato impossibile per inidoneità dell'azione a causare l'evento dannoso).

L'elemento soggettivo: il dolo iniziale

Cass., n. 29853/2016:

nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei contraenti, (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

ISC e truffa contrattuale

Non è dato riscontrare casi nei quali la giurisprudenza si sia interessata del possibile rilievo penale dell'omessa o inesatta indicazione di ISC (o TAEG): la circostanza sembra da riferirsi al fatto che essi non rappresentano condizioni del contratto, bensì indicatori sintetici di costo e, quindi, semplici informazioni aggiuntive, imposte dalla legge in addizione (ed a spiegazione) rispetto al regolamento complessivo del rapporto negoziale.

ISC e TAEG rispondono alla necessità di agevolare la comprensione di caratteristiche, rischi e costi del prodotto finanziario offerto. Essi operano, quindi, sul piano dell'asimmetria informativa e conoscitiva, al fine di «pareggiare» (o, quantomeno, diminuire) la sfavorevole condizione della controparte privata rispetto a quella della controparte bancaria o finanziaria.

Caratteristiche, rischi e costi dell'operazione sono analiticamente esposti in sede di condizioni generali e di contratto: in tanto potrà parlarsi di truffa contrattuale in quanto siano tali elementi a ingenerare una falsa rappresentazione dell'assetto contrattuale proposto dalla controparte «forte». Le problematiche attinenti all'omessa o scorretta indicazione di ISC o TAEG sembrano quindi svolgersi su un piano autonomo e non comunicante con quello del diritto penale.

In prospettiva non è ragionevole ipotizzare un'inversione di tendenza: anche perché il d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 ha limitato la procedibilità d'ufficio del reato di truffa ai casi nei quali il danno della persona offesa sia di rilevante entità. Lecito attendersi, quindi, che le controversie in materia siano devolute all'autorità giudiziaria civile, ovvero vengano risolte per via di transazione e remissione di querela.